



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 84 del 03/05/2024

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCONTO TARI 2024 - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tre** del mese di **maggio** alle ore **13:28** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Vicesindaco **Giuseppe Sterrantino** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	No
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	No

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto “immediatamente esecutivo” ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale

Area Competente: Area Economico Finanziaria

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela La Torre

Proponente: Assessore al Bilancio – Dott. Giuseppe Sterrantino

Oggetto: Acconto TARI 2024 – Atto di indirizzo.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente della IUC (Imposta Unica Comunale);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2023, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, il quale dispone che: *"le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2020 n. 388, integrato dall'art.27 comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n.448, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione"*;
- L'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360"*;

Considerato che:

- Il tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutte gli oneri relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- Il comma 688 dell'art.1 della L.147/2013 in merito alla IUC recita: "il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rata con scadenza semestrale";

Dato atto che per effetto di quanto disposto dal comma 15 ter dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 (introdotto dall'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n.34 convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente salvo conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe dell'annualità d'imposta di riferimento pubblicate sul Portale salvo conguagli da effettuarsi, applicando le tariffe dell'annualità d'imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il Federalismo entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successivi a 1° dicembre;

Preso atto che il vigente regolamento TARI prevede che il tributo venga versato direttamente al Comune, previo invio al contribuente, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, di un apposito avviso di pagamento, contenente tutte le informazioni necessarie ad individuare gli immobili oggetto di tassazione, nonché le tariffe applicate ed ogni altro elemento ritenuto utile o previsto per legge;

Atteso che la Legge 27 luglio 2020, n.212 rubricata: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" ed in particolare l'art.10 che al comma 1 recita: *"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"*;

Valutato che si rende necessario conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento dell'imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale, con l'esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo versamento tributo, al fine di dare adeguata copertura finanziaria ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di raccolta rifiuti;

Ritenuto doveroso, nelle more dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2024, di dover stabilire il versamento delle rate TARI 2024, a titolo di acconto, sulla base delle tariffe dell'anno precedente 2023, mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza, ai sensi dell'art.13 comma 15 ter del D.L. n.201/2011;

Richiamata la deliberazione di C.C. n°20 del 22.04.2024 che ha abrogato l'art.35 del regolamento IUC per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di C.C. n°37 del 23.07.2015, sostituendolo con una nuova formulazione del medesimo articolo che ai commi 3, 4 e 5 così recita:

3. Il numero delle rate sarà massimo di quattro. Le prime tre in acconto avranno scadenze comprese tra il periodo aprile - ottobre dell'annualità richiesta e saranno fissate tra il 66 e l'80 per cento del tributo. La scadenza dell'ultima rata sarà fissata entro il 30 dicembre di ciascun anno.

Le rate in acconto sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del dl 201/2011.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. *Con apposita deliberazione la Giunta Comunale determina, annualmente, le scadenze di versamento entro i termini previsti dal comma 3.*

5. *L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. E' facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi bonari tramite posta elettronica o può ritirarli direttamente presso l'Ufficio TARI del Comune;*

Considerato opportuno suddividere le scadenze dalla TARI, in quattro rate, tre in acconto, nella misura corrispondente al 66,66% (2/3) dell'importo, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente, ossia il 2023 oltre la rata unica per i contribuenti che vogliono effettuare il versamento in un'unica soluzione. La rimanente quarta rata a conguaglio 33,34% (1/3) sarà calcolata con l'applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza (2024) ai sensi del dell'art.13 comma 15 ter del D.L n.201/2011;

Ritenuto, pertanto, di poter fissare per l'anno 2024 le seguenti scadenze per il versamento della TARI: 30 giugno 2024, prima ed unica rata in acconto, 31 agosto 2024, 31 ottobre 2024 e 20 dicembre 2024;

Vista la deliberazione di C.C. n°16 del 04.05.2023 di revisione infra-periodo PEF TARI 2022 - 2025 ed approvazione Tariffe anno 2023;

Vista la deliberazione di C.C. n°37 del 23.07.2015 di approvazione schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Vista la deliberazione di C.C. n°20 del 22.04.2024 di modifica Regolamento IUC per l'applicazione della componente TARI;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- l'art. 107 del D.Lgs n°267/2000;
- l'art. 4 del D.Lgs n°165/2001;
- l'O.A.E.LL. vigente nella Regione Sicilia.

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) **Di prendere atto** della superiore premessa, che si intende integralmente riportata;
- 2) **Di stabilire** per l'anno 2024, il numero e i termini per il versamento della TARI, in quattro rate, tre in acconto, nella misura corrispondente al 66,66% (2/3) dell'importo, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente, (2023), oltre la rata unica per i contribuenti che vogliono effettuare il versamento in un'unica soluzione.

3) **Di dare atto** che la quarta rata a conguaglio, pari al 33,34% (1/3), sarà calcolata con l'applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza (2024) ai sensi dell'art.13 comma 15 ter del D.L. n.201/2011;

4) **Di prevedere** le scadenze della quattro rate di cui tre in acconto ed una a saldo nelle seguenti date:

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ Prima rata di acconto e rata unica di acconto | 30 giugno 2024; |
| ➤ Seconda rata di acconto | 31 Agosto 2024; |
| ➤ Terza rata di acconto | 31 ottobre 2024; |
| ➤ Quarta rata a saldo | 20 dicembre 2024; |

5) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di dover procedere all'emissione degli avvisi TARI e garantire copertura finanziaria ai relativi costi.

Taormina, 26.04.2024

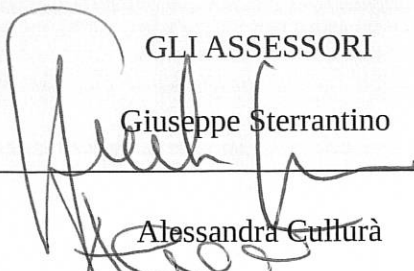
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
Dott.ssa Angela La Torre

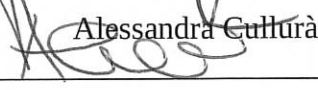
L'Assessore al Bilancio
Dott. Giuseppe Sterrantino



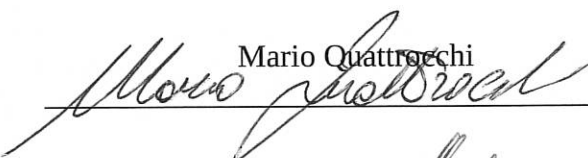
IL SINDACO
Cateno De Luca

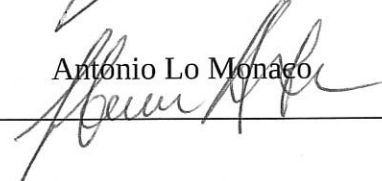
GLI ASSESSORI


Giuseppe Sterrantino


Alessandra Cullurà

Jonathan Sferra


Mario Quattrocchi


Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

07/05/014

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla
